



CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

LINEE GUIDA OPERATIVE E PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO E CONSULENZA LEGALE A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL' ENTE

Integrative delle linee guida ANAC n. 12

Allegato al Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021

Approvate con Delibera di G.C. n. 158 del 29.07.2016

Aggiornamento approvato con Delibera di G.C. n. 252 del 13.12.2019

LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO E CONSULENZA LEGALE A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL' ENTE

Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione

1. Le presenti Linee Guida indicano, vista l'esclusione dalla applicazione del codice degli appalti di cui all' art. 17, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Albano Laziale degli incarichi di patrocinio e consulenza legale ad avvocati esterni che rientrino nell'ambito di applicazione della disposizione sopra riportata e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico.

2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

2. bis Per consulenza legale si intende l'attività legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti sopra riportati, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni.

3. Ai fini dell'assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio, della predisposizione e formulazione di pareri, del recupero dei crediti vantati nonché dello svolgimento di qualsiasi altra attività stragiudiziale legale, il Comune di Albano Laziale si avvale, in via principale, dell'avvocatura interna.

Potranno essere conferiti incarichi a professionisti esterni, previo parere scritto dell'Ufficio Legale, per i seguenti motivi:

- procedure particolarmente complesse che richiedono una maggiore esperienza e specializzazione, nonché materie non rientranti nelle competenze specifiche dell' avvocato interno o in fattispecie in cui la difesa sia inopportuna o incompatibile;
- eccesso di procedimenti in carico;
- procedure connesse e collegate ad incarichi già affidati ad avvocato esterno.

Art. 2 Istituzione dell'elenco degli avvocati del Comune

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli od associati, esercenti l'attività di assistenza, consulenza e patrocinio legale innanzi alle diverse Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile degli Affari generali e legali, secondo le modalità di seguito descritte.

2. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di Materie:

Sez. A – Diritto amministrativo - Assistenza, consulenza e patrocinio presso le Magistrature amministrative: TAR – Consiglio di Stato.

Sez. B – Diritto civile – Assistenza, consulenza e patrocinio presso le Magistrature civili : Tribunale – Corte di Appello – Cassazione civile

Sez. C – Diritto del Lavoro – Assistenza, consulenza e patrocinio presso le sezioni di lavoro del Tribunale – Corte di Appello – Cassazione civile

Sez. D –Diritto tributario – Assistenza, consulenza e patrocinio presso Cassazione tributaria (esclusa dalla competenza del Funzionario Responsabile dell' Ufficio Tributi).

3.L' iscrizione nell'elenco avviene mediante richiesta del professionista, singolo od associato.

4. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Servizio Affari generali e legali, di Avviso da inserire sull' Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Avvisi e bandi" e da inviare all' Ordine Forense di Velletri per la successiva pubblicità.

5. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione semestrale, mediante aggiornamento, previo esame delle istanze all' uopo pervenute.

6. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'elenco in ordine strettamente alfabetico. L' iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito, ma individua unicamente i soggetti cui riferirsi ai fini dell' eventuale conferimento dell' incarico.

7. In via eccezionale e con adeguata motivazione il Comune ha facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi o questioni di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

Art. 3 – Requisiti per l' inserimento nell' elenco

1.Nell' elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli od associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalla legge vigente
- Godimento dei diritti civili e politici
- Capacità di contrarre con la P.A.
- Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l' applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
- Iscrizione nell' Albo professionale

2. Non possono essere iscritti nell' elenco coloro che al momento dell' iscrizione abbiano in corso, in proprio od in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune.

3. I professionisti che, in costanza di iscrizione nell' elenco, promuovano giudizi avverso l' Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell' Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

Art. 4 Iscrizione nell' elenco

1.L' iscrizione all' elenco ha luogo, previa verifica delle sezioni in cui si chiede di essere iscritti (massimo due), in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

2.L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Autocertificazione, con le modalità di cui al DPR n.445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., in ordine ai seguenti stati:
- iscrizione all' Albo professionale degli Avvocati presso il Foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni
 - eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni superiori e relativa data
 - assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la PA
 - non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza
 - non aver precedenti giudiziari tra quelli ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del DPR n. 313/2002
 - non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale
 - non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall' ordine di appartenenza in relazione all' esercizio della propria attività professionale
 - non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni
 - non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge n. 575 del 31.05.1965 e ss. mm. ii. (normativa antimafia)
 - codice fiscale e partita iva
 - essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell' esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell' elenco in cui si chiede l' iscrizione.

c) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall' esercizio dell' attività professionale.

3. Il Comune di Albano Laziale si riserva di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

4. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione si dovranno riferire a ciascun componente.

Art. 5 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell' elenco

1. La determinazione di affidamento dell'incarico, su relazione del Responsabile/Dirigente del Settore a cui afferisce la controversia *ratione materiae*, in cui son evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente, è assunta dal Responsabile del Servizio Affari generali e legali, che individua il nominativo del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio o consulenza legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell' incarico.

2. Si procederà con deliberazione di Giunta in caso di costituzione di parte civile in procedimenti penali ed in caso di affidamento fuori dall'elenco per procedimenti particolarmente complessi e richiedenti specifiche ed alte professionalità.

3. La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo nel rispetto dei seguenti principi:

- Specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum
- Casi di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto
- Rotazione
- Assenze di conflitto di interessi.

4. Al fine di compiere le valutazioni prodromiche al conferimento dell'incarico il Responsabile del Servizio Affari generali e legali provvederà, salvo casi del tutto eccezionali connessi con i tempi della causa, a consultare almeno tre professionisti iscritti nell'elenco, individuati secondo i criteri di cui sopra e nel rispetto del principio di rotazione fra gli iscritti, anche al fine di acquisire, oltre il preventivo di parcella, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio.

5. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal Codice integrativo di comportamento approvato dal Comune di Albano Laziale con deliberazione di G.M. n. 219/2013, la cui inosservanza sarà causa di risoluzione ai sensi dell'art. 1 del citato Codice.

6. Le principali condizioni di incarico sono riportate nella convenzione che il professionista dovrà sottoscrivere all'atto dell'incarico secondo lo schema tipo allegato alle presenti linee guida e che verrà adattato a seconda della tipologia dell'incarico conferito.

7. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune o che, senza giustificato motivo, abbiano rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune.

8. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati od abbiano assunto incarichi professionali in contenziosi contro il Comune negli ultimi tre anni.

9. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico particolarmente complessa implichi conoscenze specifiche in diversi rami del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale unico ai fini del compenso.

10. Le parcelle saranno liquidate previa verifica della regolarità contributiva in capo al professionista.

Art. 6 – Determinazione dei compensi

1. I compensi saranno determinati sulla base delle vigenti tabelle dei parametri forensi allegate al D.M. n. 55/2014, con riferimento allo scaglione relativo al valore della causa, sul quale verrà operato un abbattimento del 40%.

2. Per le cause di valore indeterminato verrà preso a riferimento lo scaglione ricompreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, al quale sarà applicato l'abbattimento del 40%.

3. Per gli incarichi non conclusi, ovvero per prosecuzioni di precedenti incarichi, si terrà conto dell'opera effettivamente svolta, secondo le fasi previste nelle tabelle di cui al D.M. 55/2014 ed i criteri di cui al presente articolo.

4. Qualora il procedimento si concluda con una conciliazione giudiziale ovvero con un negozio di transazione stragiudiziale, il compenso è erogato in considerazione della fase in cui si trova la vertenza, aumentata del 10%.

5. In caso di conferimenti di incarichi per diversi giudizi aventi lo stesso oggetto o riguardanti la stessa fattispecie di altri incarichi affidati allo stesso legale per omogeneità, per il primo incarico sarà corrisposto il compenso determinato secondo i criteri di cui al presente articolo, mentre per ciascuno di quelli successivi si applicherà un abbattimento del 50% anziché del 40%.

6. E' esclusa la possibilità di applicare gli aumenti previsti dal DM n. 55/2014.

7. Il presente articolo non verrà applicato per gli incarichi conferiti ai sensi dell' art. 2 comma 7. In tali casi la parcella sarà concordata all'atto dell'accettazione dell'incarico.

Art. 7 – Condizioni

1.L' atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere le seguenti indicazioni:

- a) Il valore della controversia o causa
- b) Il compenso professionale determinato secondo i criteri di cui all' art. 6
- c) Il richiamo alla parcella presentata dal professionista, nella quale sono specificate le voci di tariffa applicate e ridotte del 40%. L'indicazione che la previsione del compenso del professionista deve intendersi omnicomprensiva (fase esecutiva compresa) e potrà essere suscettibile di decurtazione in caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali.
- d) Obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto (anche via mail) l' Ente sullo stato generale del giudizio e l' esito delle singole udienze, con invio di ogni memoria, comparsa od altro scritto redatto nell' esercizio del mandato conferito.
- e) Obbligo del professionista, alla conclusione di ogni fase o grado del giudizio per cui è incaricato, di rendere parere scritto in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati o per addivenire a transazioni.
- f) Obbligo di rappresentare preventivamente e per iscritto con apposita richiesta l'insorgere di motivi che determinino la necessità inderogabile di una variazione in aumento del preventivo di spesa; in mancanza di detta richiesta e soprattutto di espressa accettazione da parte dell' Ente nessuna maggiore pretesa potrà essere vantata dal professionista.
- g) Garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di cellulare.

2.Qualora la sentenza favorevole all' Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto previsto contrattualmente, ma, in questo caso, l'avvocato incaricato dovrà curare l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata. Se i compensi liquidati in giudizio saranno superiori a quelli contrattualizzati la parte eccedente sarà di spettanza del professionista.

3. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

4. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

5. Il professionista incaricato sottoscriverà per accettazione apposita determinazione di patrocinio del Responsabile Affari Generali e Legali, con allegato atto di convenzione, contenente impegno di spesa delle somme necessarie.

6. Su richiesta del professionista potrà essere erogato un anticipo, in misura non superiore al 60% dell'importo indicato nel preventivo di parcella approvato, oltre le eventuali spese vive da documentare, da erogarsi al conferimento dell'incarico e/o a conclusione della fase cautelare.

7. Con successivo atto sarà liquidato il saldo, alla conclusione dell'incarico.

Art. 8 Cancellazione dall' elenco

1. E' disposta la cancellazione dall' elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell' elenco
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico
- siano incorsi in gravi inadempienze.

Art. 9 Registro

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un "registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al Responsabile degli Affari generali e legali .

Art. 10 Pubblicità

1. L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune ed il registro degli incarichi sono pubblicati sul sito comunale in apposita sezione.

2. Gli incarichi affidati di volta in volta sono pubblicati sul sito istituzionale – sez. Amministrazione trasparente- in conformità a quanto previsto al d.lgs. 33/2013

3. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell' elenco e dell' eventuale affidamento dell' incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Art. 11 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti linee guida, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia professionale.

OGGETTO: Convenzione per incarico professionale di rappresentanza in giudizio

L'Anno, addìdel mese di, in Albano Laziale e nella Residenza Comunale

TRA

Il Responsabile Servizio Affari Generali e Legali il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione che rappresenta ed il cui C.F. è n.

E

L'Avvocato....., con studio in

PREMESSO CHE:

Con..... è stato stabilito di resistere nel giudizio promosso dal sig.....innanzi al Tribunale di..... affidando l'incarico della difesa degli interessi di questo Ente all'avvocato....., con studio in

CIO' PREMESSO

In data odierna, le parti, come sopra costituite, addivengono alla stipula della presente convenzione, regolata dai seguenti patti e condizioni:

1) L'avvocato _____ si impegna ad assumere il mandato domiciliatario, procuratorio e difensivo relativo al ricorso avverso _____ proposto dai sigg. _____

2) L'incarico comprende, senza spese aggiuntive rispetto a quelle pattuite, anche la predisposizione di eventuali atti di transazione della controversia nonché pareri scritti ed orali circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere al fine di evitare pregiudizi per l'Amministrazione.

3) In seguito al compiuto perfetto espletamento dell'incarico di cui all'articolo 1, all'avvocato sarà corrisposto, in via esclusiva ed in deroga ai minimi previste dalle vigenti tariffe forensi, un compenso comprensivo di spese, diritti, onorari, accessori e di ogni altra voce comunque correlata, connessa e riferita alla prestazione eseguita pari ad Euro _____ lordi comprensivo di rimborso forfetario di spese pari al%, IVA e CPA, come da preventivo allegato. Il compenso è da intendersi onnicomprensivo (fase esecutiva compresa) e potrà essere suscettibile di decurtazione in caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali;

4) Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario, su presentazione di fatturazione elettronica e verifica della regolarità contributiva, alle seguenti scadenze e con le seguenti modalità:

Euro _____ a titolo di acconto, al momento del conferimento dell'incarico;

Euro _____ a conclusione della fase cautelare;

Euro _____ a chiusura della pratica.

5) Il compenso pattuito è ritenuto da entrambe le parti adeguato alla complessità ed importanza dell'incarico, proporzionato e soddisfacente e liberamente determinato, fatto salvo quanto previsto dall' art. 7 comma 1 lett. f) delle Linee Guida.

6) L'Avvocato ha piena autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni senza impegni in subordinazione, tenendo valido il principio della libera professionalità.

7) A copertura di eventuali danni causati nell'esercizio dell'attività professionale, l'avvocato _____ dichiara di aver sottoscritto polizza assicurativa n _____ con la Compagnia _____

8) Al fine di consentire all'Ente di avere conoscenza aggiornata sullo sviluppo della causa, l'avvocato dovrà trasmettere, nel più breve tempo possibile ed ogni qual volta richiesti da questo Ente, copia di ogni documentazione prodotta inerente la vertenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e tempestivamente l'intervenuto deposito di provvedimenti giurisdizionali. In quella stessa sede, il professionista prospetterà, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ente, ogni possibile soluzione idonea a tutelare gli interessi del Comune.

9) L'incarico avrà decorrenza dalla data della firma della presente convenzione.

10) La presente convenzione ha durata per tutto il perdurare del contenzioso di cui sopra con facoltà di disdetta per ciascuna delle parti.

11) Il Comune ha facoltà di revocare, in qualsiasi momento, l'incarico conferito previa comunicazione scritta inviata via pec, con obbligo di rimborsare le spese documentate fino a quel momento sostenute nonché di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, nei limiti di cui agli articoli 3 e 4.

12) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese documentate fino a qual momento sostenute ed al pagamento del compenso per l'attività svolta fino alla data della rinuncia, sempre nei limiti di quanto previsto agli articoli 3 e 4 .

13) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, gli atti, i documenti, le informazioni e quant'altro richiesto dal legale per l'espletamento del mandato conferito.

14) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Albano Laziale, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 219/2013, il professionista si impegna, pena la risoluzione del rapporto con l'Ente, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili. Il codice di comportamento del Comune di Albano Laziale è scaricabile dal sito istituzionale del Comune.

15) Per tutta la durata del rapporto instaurato con il Comune di Albano Laziale, si impegna a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune.

16) La sottoscrizione della presente convenzione equivale ad accettazione integrale di quanto pattuito e convenuto e vale anche come comunicazione del conferimento dell'incarico.

17) Per quanto non espressamente previsto, le parti rinviano alle norme del codice civile ed all'ordinamento professionale forense, oltre che alle Linee Guida approvate con deliberazione di G.M. n..... del.....

18) La presente scrittura privata viene redatta in due originali.

Letto, confermato e sottoscritto .

_____, li _____

Il Legale

Il Responsabile Servizio Affari generali e legali